



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. 62 in data 19/09/2025

MODIFICA DELLA VIABILITÀ IN VIA GARIBALDI PER LAVORI DI TELEFONIA AEREA

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it


Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

POLIZIA LOCALE



Via Matteotti n. 1 – 40063 Monghidoro (Bo)
Tel. 051 6555639 / 333 2661466
E-mail: pm@comune.monghidoro.bo.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

PRESO ATTO che in Monghidoro nei giorni 23 e 24 settembre 2025 verranno eseguiti lavori di manutenzione all'impianto di telefonia mobile mediante piattaforma aerea rendendo quindi necessaria la modifica della viabilità riferita alla sola sosta dei veicoli al fine di consentire il posizionamento di detta piattaforma;

Vista la documentazione presentata al SUAP Associato inserita nella medesima Pratica n. MGF 27/2025;

Vista la richiesta di emissione di ordinanza di divieto di sosta nella strada comunale coinvolta dai lavori poc'anzi menzionati, pervenuta il giorno 19/09/2025, con prot. 9394/2025 dal Sig. Viviani Gianfranco, in atti generalizzato titolare della ditta "Viviani noleggio piattaforme e gru" con sede in via Montanara sud, 41 Campitello di Marcaria (MN), ditta esecutrice dei lavori;

Ravvisata pertanto la necessità di regolamentare la viabilità ordinaria mediante l'istituzione del divieto di sosta nei due tratti coinvolti dai lavori in via Garibaldi, al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori in assoluta sicurezza e, al tempo stesso, il transito veicolare;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visto l'Art. 5- comma 3 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari attraverso gli organi competenti a norma dei successivi artt. 6 e 7, con ordinanza motivata e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visti gli artt. 7 comma 1 lett. a), e, 6 - comma 4 - lettera a) del medesimo D.lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa e la relativa responsabilità della II^ Area- "Area Vigilanza-Polizia Locale";

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, attraverso l'emissione di un'apposita ordinanza tesa ad assumere tutti i provvedimenti di competenza sopra richiamati nonché per la successiva apposizione dell'idonea segnaletica stradale;

ORDINA

IL DIVIETO DI SOSTA ECCEPTE PER I VEICOLI ADIBITI AI LAVORI, DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 18:30 DEI GIORNI 23 E 24 SETTEMBRE 2025 NEI SEGUENTI TRATTI DI STRADA COMUNALE:

- **VIA GARIBALDI DAL CIVICO 35 AL CIVICO 37 E NELLO SPAZIO ADIACENTE AL CAMPANILE (INGRESSO CAPO DA BOCCE).**

Si prescrive che la prescritta segnaletica stradale mobile sia posizionata in modo tale da essere ben chiara e visibile agli utenti della strada, al fine di non creare risentimento al flusso veicolare, né causare danni a persone e/o cose.

Si dovranno garantire tutte le norme di sicurezza, restando questo Settore sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o sinistri che possano eventualmente verificarsi.

La presente ordinanza dovrà essere conservata in cantiere per tutta la durata dei lavori.

Al termine dell'occupazione tutta la segnaletica stradale temporanea, sia verticale che orizzontale, comprese le opere provvisorie, dovranno essere totalmente rimosse, ripristinando perfettamente lo stato dei luoghi nonché la segnaletica stradale preesistente.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Tutte le forze dell'ordine devono vigilare per il rispetto integrale della medesima.

AVVERTE

- che la presente Ordinanza, durante l'esecuzione dei lavori, annulla ogni segnaletica esistente sul tratto interessato ai lavori stradali;
- che la presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Monghidoro;
- che i trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ("Nuovo Codice della Strada" approvato con D.lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e relativo Regolamento d'esecuzione);
- che in relazione al disposto dell' art. 37 comma 3° del D.Lgs n° 285/1992 e s.m.i, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso avverso l'apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura prevista dall'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con D.P.R. n° 495/1992. Inoltre, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n° 1034 e s.m.i e della legge 07.08.190, n° 241, chiunque vi abbia interesse può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per altre violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.